

# **REGIONE PIEMONTE**

## **RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AL CONSIGLIO REGIONALE**

**con allegato elenco dei casi esaminati  
dall'ufficio nel corso dell'anno  
2002**

## 1) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 71)
- L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art.36).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (art. 136).
- L. 24.11.2000 n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di provvedimenti amministrativi (art. 15).
- L. Cost. 18.11.2001 n. 3 (art. 9 n. 2).

## **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

### *Art. 97*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

## **STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE**

### *Art. 71*

Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi.

## **ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del 16.12.81  
(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, B.U. n. 10 dell'8.3.00)*

### *Art. 1*

*(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)*

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

### *Art. 2*

*(Compiti del Difensore Civico)*

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

*Art. 3*  
*(Diritto di iniziativa)*

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

*Art. 4*  
*(Modalità e procedura d'intervento)*

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

(1)

## Art. 4 bis

*(Attività decentrata sul territorio)*

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

## Art. 5

*(Sospensione del procedimento)*

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

## Art. 6

*(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)*

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

(2)

## Art. 6 bis

*(Rappresentanza processuale)*

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.r. 17/2000

*Art. 7**(Diritto di informazioni del Difensore Civico)*

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

*Art. 8**(Relazione del Difensore Civico)*

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

*Art. 9**(Informazione sull'attività del Difensore Civico)*

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

*Art. 10**(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)*

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

*Art. 11**(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)*

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

*Art. 12*

*(Requisiti e disposizioni per la nomina)*

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

*Art. 13*

*(Cause di impedimento alla nomina)*

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

*Art. 14*

*(Cause di incompatibilità)*

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

*Art. 15*

*(Durata)*

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

(3) Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

---

(3) Comma aggiunto dall'art.3 della L.r. 17/2000

*Art. 16*  
*(Revoca)*

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico .

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

*Art. 17*  
*(Tempi della designazione)*

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 18*  
*(Rinuncia)*

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

*Art. 19*  
*(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico )*

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico .



*Art. 20*

*(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)*

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.

*Art. 21*

*(Norma finanziaria)*

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.  
(Omissis)

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE  
DEL DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE  
AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L.  
OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

*Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.18 del 30.4.85.*

*Art. 1*

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

*Art. 2*

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

*Art. 3*

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

## **LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

*Legge 5.2.92, n. 104*

### *Art. 36*

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulta iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

## **MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO**

*Legge 15.5.97, n. 127*

### *Art. 16*

*(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)*

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.  
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

## **TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

*D.lgs. 18.8.00, n. 267*

*Art. 136*

*(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)*

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

## **DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999**

*Legge 24.11.2000, n. 340*

*Art. 15*

*(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore Civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico".

## **MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

*"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001

---

### Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

### Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

## Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

#### Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

## Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

## Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

## Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

## Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

## Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

## Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

## Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.



2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. - OMISSIS -

## **2) PREMESSE GENERALI**

Lo Stato di diritto, nella forma repubblicana, costituisce in Italia il fondamento della coesione nazionale; lo Stato ha il dovere d'accompagnare e seguire il più possibile l'evoluzione della società, i cui mutamenti non cessano di verificarsi. Per assolvere tale funzione lo Stato si trova nelle necessità di dotarsi di un apparato legislativo e regolamentare, sempre più sviluppato e, al tempo stesso, più complesso. L'inflazione e l'instabilità delle norme giuridiche provocano talvolta nel cittadino confusione e imbarazzo; sentendosi sovente isolato in una palude di procedure coercitive e spesso incomprensibili, il cittadino misura con amarezza la distanza che lo separa dai centri decisionali.

Questa frattura fra società civile e pubblici poteri è vissuta dolorosamente; sempre più numerosi sono i cittadini che, sentendosi abbandonati e talvolta respinti, si disinteressano della cosa pubblica e si collocano ai margini della società.

Per rispondere al malcontento e al sentimento di abbandono che talvolta può sfociare in espressioni di una certa violenza, è perciò indispensabile semplificare le relazioni e i contatti con le amministrazioni pubbliche, migliorare la qualità dei servizi e rendere più comprensibili le norme e i testi di legge.

Su un piano più generale occorre preliminarmente operare sul consolidamento dei legami sociali e superare i momenti di incomprensione e, talvolta, di brutalità nel collettivo pubblico.

Il crescere dei fenomeni di esclusione, congiunto a una troppo frequente indifferenza del servizio pubblico, costituisce una realtà alla quale è urgente porre rimedio e, al tempo stesso, nella maggior parte dei casi, la causa delle difficoltà del cui esame è investita la difesa civica da parte dei cittadini.

Anche oltre frontiera numerosi paesi, impegnati in un processo di democratizzazione e, al tempo stesso, decisi a creare una istituzione indipendente ai fini di regolare i conflitti fra i cittadini e le amministrazioni, hanno costituito una serie di Difensori o Mediatori, che costituiscono una tappa essenziale e al tempo stesso, un segnale forte nella via della costruzione o del consolidamento dello stato democratico.

Questo sviluppo dell'azione internazionale costituisce un indice significativo del fatto che al di là delle frontiere geografiche, linguistiche, politiche e culturali, il rispetto dei diritti dell'uomo e del cittadino costituisce il criterio e, insieme, il simbolo della vitalità democratica di un paese.

In questo ambito si svolge l'attività dei Difensori Civici regionali, peraltro in un quadro normativo tuttora lacunoso.

Fra gli altri, permane ancora irrisolto il problema consistente nel dare all'istituto della difesa civica il fondamento di un'apposita previsione costituzionale, mai intervenuta, poiché sono rimaste senza esito le proposte già avanzate dalla Commissione Bicamerale. In difetto di tale previsione costituzionale e di una legge quadro nazionale, l'istituzione della difesa civica in Italia è infatti avvenuta per iniziativa delle Regioni, mentre il legislatore nazionale si è limitato ad alcune sporadiche previsioni riguardanti la difesa civica locale e a episodici interventi attribuitivi di competenze al Difensore Civico regionale.

Di questa normativa risultano evidenti la carenza e la frammentarietà, che non possono essere certamente risolte dall'istituzione del Difensore Civico nazionale, fra l'altro con una impostazione centralista, non conciliabile con la normativa introdotta dalla Legge Cost. 18.10.2001 nr. 3.

Per porre la difesa civica italiana sullo stesso piano delle analoghe istituzioni europee è perciò necessario introdurre nel nostro ordinamento norme d'iniziativa parlamentare, con carattere di generalità e di uniformità, volte ad individuare la competenza a provvedere in merito, attesa le novità introdotte dall'articolo 1 della Legge Costituzionale sovramenzionata, che ha sostituito l'art 114 della Costituzione e dall'art. 3 che ha sostituito l'art. 117.

Ribadita l'urgenza della emanazione di norme generali, occorre, altresì, accertare se sia possibile la formazione da parte del legislatore nazionale di una normativa nella materia del "Difensore Civico" simile a quella già contemplata nel testo unificato delle proposte di legge, che aveva affrontato nella sua interezza il problema della difesa civica italiana nei suoi vari livelli, o possa lo stesso legislatore formare una normativa in ordine alla istituzione del solo Difensore Civico nazionale.

Ritengo a questo proposito che nella potestà legislativa riconosciuta "allo Stato", ossia al legislatore nazionale, rientra anche la materia della difesa civica a termini della lettera m del citato art. 3 della Legge Costituzionale nr. 3/2001.

Non ravviso perciò ostacoli alla formazione da parte del legislatore nazionale di una legge "quadro" in materia di difesa civica, articolata auspicabilmente in un testo unico. Così troverebbe soluzione anche il problema della competenza concernente l'istituzione del Difensore Civico nazionale, nonché quello delle attribuzioni legislative alla Regione in materia di difesa civica regionale.

Inoltre, la legge "quadro" in questione potrebbe disciplinare i rapporti fra Difensore Civico regionale e quelli locali, definire in modo uniforme il procedimento necessario per la loro istituzione e per la realizzazione di una organica rete di difesa civica su tutto il territorio nazionale.

La legge in questione dovrebbe infine prevedere l'attribuzione analitica al Difensore Civico regionale delle competenze nelle materie trattate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, dagli enti pubblici, dai gestori di pubblici servizi operanti nell'ambito regionale, e ciò sul presupposto che la tutela dei cittadini può essere garantita più efficacemente da un'Autorità a continuo contatto con la realtà ambientale-sociale-territoriale di una determinata regione che non da un organismo centrale, lontano dalle situazioni locali e degli interessi dei cittadini.

La formazione di questa legge presuppone, però, il concorso di una serie necessaria di intese e contatti tra Stato e Regioni.

### 3) INTERVENTI ESPLETATI

Gli allegati alla presente relazione descrivono le situazioni sulle quali è stato richiesto l'intervento del Difensore Civico; a tal fine sono state inserite in appositi elenchi le richieste concernenti interventi per situazioni rientranti o meno nella competenza dell'Ufficio.

Apposito allegato riporta un'analisi statistica dei diversi interventi, da cui risulta che l'istituto è ormai noto ai cittadini, i quali, sempre in maggior numero, ricorrono al Difensore Civico per ottenere un'adeguata risposta ai problemi insorti nei confronti dell'Ente pubblico.

Infatti le richieste di intervento che nell'anno 2001 erano 1019, sono state nel 2002, n. 1244. La necessità di avvicinare maggiormente i cittadini all'istituto, già riconosciuta dal Consiglio Regionale nell'ordine del giorno n. 1070/99, è stata nell'anno 2002 anche soddisfatta attraverso la trasferta periodica dell'Ufficio nelle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania.

L'informazione del pubblico è stata realizzata attraverso la ulteriore distribuzione dell'opuscolo, "Il Difensore Civico", tradotto in più lingue.

Anche la banca dati dell'ufficio è stata costantemente aggiornata.

Gli interventi sono avvenuti "ex officio", attraverso l'esame della rassegna stampa; nella maggior parte dei casi, peraltro, l'Ufficio è intervenuto a seguito di richieste dirette.

Mentre nella maggior parte dei casi il cittadino ha potuto ottenere ciò che gli spettava di diritto, spesso l'Ufficio ha svolto un'attività di chiarificazione, di spiegazione e ancora di semplificazione di determinati problemi.

In definitiva, le statistiche evidenziano un volume di attività crescente; tuttavia, esse non consentono di dare conto pienamente della dimensione della domanda, di cui è oggetto la difesa civica, che ha come fondamento la fiducia del cittadino nei servizi che il Difensore Civico può offrire.

Né le statistiche registrano le decine di istanze che, in via informale, i cittadini hanno fatto pervenire al Difensore Civico per ottenere informazioni e consigli. (\*)

\* Nell'ambito organizzativo, il personale dell'Ufficio si compone ora di n. 2 unità di categoria D5, n. 3 unità di categoria D3, n.2 unità di categoria D1, n. 1 unità di categoria C4, n. 1 categoria B5 e n. 1 categoria B1.

#### 4) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

A) Questo ufficio è stato a suo tempo investito dell'esame della problematica derivante dall'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione (articolo 9 comma 2, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3).

A tal fine si è già osservato che l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione in effetti comporta la definitiva eliminazione dall'ordinamento delle autonomie locali dell'attività di controllo preventivo della legittimità degli atti degli Enti locali esercitata dal CO.RE.CO., già notevolmente ridotta a seguito dell'entrata in vigore delle "Leggi Bassanini".

Anche di recente l'ufficio è stato nuovamente invitato a formulare le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 441 e sui progetti di legge n. 386 e 444, concernenti, rispettivamente, la soppressione del CO.RE.CO, la conseguente eliminazione delle funzioni attribuite a questo ente dal T.U. Enti locali, l'abrogazione dei controlli sugli atti degli Enti Parco e delle I.P.A.B. nonché l'attribuzione delle funzioni di consulenza del CO.RE.CO ed altri organismi regionali. Si è osservato nuovamente a questo proposito che l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, disposta dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha comportato la definitiva eliminazione dei controlli preventivi di legittimità con riferimento agli atti di Province, Comuni e degli altri Enti locali e che tale modifica costituzionale risulta avere sottratto all'ambito della riserva di legge statale, secondo la quale il CO.RE.CO è "Un organo della Regione costituito nei modi stabiliti con legge della Repubblica", la normativa inerente alla disciplina e al funzionamento di tale organo di controllo.

In questo senso, l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ha eliminato i vincoli, posti nei confronti del legislatore statale, di costituire il CO.RE.CO con legge ordinaria, senza incidere direttamente sull'esigenza e sulle funzioni dello stesso, né tanto meno privare di efficacia le norme al riguardo contenute nel T.U. Enti locali.

Pertanto, le altre funzioni non possono ritenersi espunte automaticamente dall'ordinamento giuridico e, come tali, da tale organo devono poter essere esercitate fino ad una successiva ed espressa abrogazione.

La recente riforma costituzionale, che ha abrogato la riserva di legge statale contenuta nell'art. 130 Cost. ed i controlli, limitatamente a quelli preventivi di legittimità sugli atti di Province, Comuni e altro Enti locali, non ha perciò attribuito alcuna potestà legislativa alle Regioni, nell'ambito della costituzione e della disciplina delle funzioni esercitate dal CO.RE.CO.

Ne consegue che il legislatore regionale non risulta competente a rendere inefficaci le norme statali, contenute nel T.U. Enti locali, che attribuiscono al CO.RE.CO funzioni di controllo, in assenza di specifica normativa statale, ai sensi degli art. 117, comma 2 lett.p) e 3 del nuovo testo costituzionale.

Si è poi osservato che appare difficilmente comprensibile, al fine di motivare l'eliminazione dei controlli preventivi delle IPAB, la valenza giuridica della progressiva trasformazione della maggioranza di questi Enti in persone giuridiche private e della maggiore pregnanza dei poteri di vigilanza già riconosciuti alle

Province, inserita nel disegno di legge nella "Disciplina del Sistema regionale di interventi e servizi".

La previsione, contenuta nel disegno di legge di modifica della Legge regionale sulle aree protette, di assegnare il controllo sugli atti degli Enti Parco alla Direzione regionale competente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principio di terzietà che governa ogni attività di controllo rispetto all'attività controllata.

Infine, venendo alla istituzione della Commissione regionale di consulenza di cui al disegno di legge n. 441, è stato evidenziato in primo luogo, la distinzione che intercorre tra l'attività di consulenza e la funzione consultiva. Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'attività di consulenza ha natura di supporto tecnico-scientifico all'esercizio della funzione amministrativa attiva, mentre quella consultiva assurge a vera e propria funzione amministrativa, di regola di competenza di organi collegiali, comportante la formazione di atti (pareri) dotati di rilevanza specifica nell'ambito del procedimento amministrativo. Di conseguenza, le due fattispecie non possono essere alternativamente considerate nell'ambito della definizione dei compiti da attribuire alla Commissione regionale di consulenza a supporto dei Comuni di cui al disegno di legge n. 441, nonché delle funzioni del CO.RE.CO in attuazione dell'art. 129 T.U. Enti locali, di cui al progetto di legge n. 386.

A tale proposito è stato anche rilevato che l'art. 120 T.U. Enti locali avente per oggetto "servizi di consulenza del Comitato regionale di controllo, attribuisce al Comitato la relativa attività che non può quindi essere devoluta da normativa regionale ad altre strutture.

- B) Ulteriore particolare rilievo ha assunto la problematica concernente l'accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'applicazione della normativa di cui alla legge 24.11.2000 nr. 340 (art. 25 comma 4) che ha modificato il comma 4 dell'art. 25 della legge 7.8.1990 nr. 241.

Nel corso dell'anno 2002 sono infatti pervenuti a questo ufficio numerosi ricorsi avverso i dinieghi, espressi da Direzioni provinciali del lavoro, al rilascio di copia dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dipendenti in sede di ispezione di alcune società.

Come noto, tali atti costituiscono, ai sensi dell'art. 22, comma 2; della legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti amministrativi in quanto formati da una pubblica amministrazione, con valore di prova legale; al riguardo, l'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto 4.11.1994, n. 757 del Ministero del Lavoro dispone: " sono stati sottratti al diritto di accesso....documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi". Tale limitazione, dettata in attuazione dell'art. 24, comma 4°, della legge 241/1990, che ha imposto alle Amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati sottratti all'accesso per le esigenze indicate dal comma 2, tra cui la riservatezza di terzi, nondimeno garantendo agli interessati la visione degli atti quando sia necessario per curare o difendere, i propri interessi giuridici, ha determinato le Direzioni provinciali del lavoro, a negare l'accesso ai verbali di

ispezione, richiesto per tutelare e difendere interessi giuridici, in un caso, da parte di alcuni dipendenti, nell'altro, da un datore di lavoro.

In particolare, ai dipendenti, è stato negato l'accesso agli atti di ispezione, in quanto non destinatari, ma firmatari degli atti suddetti, come tali non legittimati ad opporsi all'irrogazione della sanzione amministrativa; mentre al datore di lavoro, ingiunto al pagamento della sanzione amministrativa, è stato opposto il divieto contenuto nell'art. 2 comma 1°, lett. c) del D.M. 757/1994.

In entrambi i casi l'Ufficio, investito ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/1990 del riesame delle determinazioni negative riportate, ha accertato il diritto degli istanti ad accedere ai suddetti verbali, stante la rilevanza dell'interesse alla cura e difesa dei propri interessi giuridici vantati dai ricorrenti.

Con riferimento alla più recente giurisprudenza del Consiglio di stato, affermato che l'interesse alla cura e difesa degli interessi giuridici si esaurisce solo quando la situazione vantata è divenuta definitiva ed inoppugnabile e che, quindi, l'Amministrazione non può in alcun modo subordinare l'accoglimento dell'istanza di accesso ad un giudizio sulla fondatezza della situazione vantata, che appartiene, esclusivamente, al giudice di fronte al quale sarà proposta l'azione, è stato ritenuto che l'Amministrazione ha in ogni caso l'obbligo di motivare, nella determinazione di diniego, il ricorrere delle circostanze, specificatamente individuate in sede di regolamento, che permettono di limitare il diritto di accesso.

Il Consiglio di stato, proprio nell'ambito del diritto di accesso ai verbali di ispezione da parte del datore di lavoro, con decisione n. 2366 del 3 maggio 2002 ha poi affermato che la norma contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 757/1994, ovvero la limitazione al diritto di accesso anche nelle ipotesi in cui sia necessario per la cura e difesa dei propri interessi giuridici, va disapplicata perché "la prevalenza del diritto alla difesa sulla riservatezza è sancita da una norma primaria" e con essa la norma regolamentare non può porsi in contrasto.

- C) Per l'esame dei problemi interpretativi della normativa di cui agli art. 16 (1° e 2° comma ) e 17 (45° comma) della legge 127/97, come modificata dalla legge 16.6.98 nr. 19 - ora art. 136 D.lgs. 18.8.20002 nr.207 - si rinvia alle precedenti relazioni.
- 1) Gli interventi concernenti sollecitazioni, informazioni e proposte sono avvenuti nei confronti di vari enti, fra cui:
    - a) l'A.N.A.S.
    - b) l'I.N.P.S.
    - c) l'I.N.P.D.A.P.
    - d) Il Provveditorato agli Studi per le pensioni definitive da liquidare
    - e) La Direzione provinciale del Tesoro
    - f) l'Ente Ferrovie
    - g) le strutture sanitarie.

Particolari interventi hanno, infine, avuto per oggetto problemi di trasparenza e partecipazione all'attività amministrativa, di inquinamento e di indebita percezione di tributi.

- 2) L'art. 17, comma 45 della legge 127/97 - ora art. 136 del D.lgs n. 207/2000 - prevede, come noto, la possibilità di formare gli atti obbligatori omessi o ritardati da parte degli Enti locali a mezzo di un commissario ad acta, nominato dal Difensore Civico regionale.

Si è osservato a questo proposito che attraverso tale sostituzione commissariale, si estrinseca una particolare competenza straordinaria, funzionale, di carattere eccezionale, nel concorso di situazioni eccezionali (omissioni e ritardi), costituendo regola generale la tempestiva formazione degli atti amministrativi "obbligatori per legge" da parte degli Enti locali. L'accertamento della "obbligatorietà" va perciò ricavato dall'ordinamento, attraverso la individuazione degli effetti che l'atto è destinato a produrre.

Tali procedure rivestono particolare complessità, sia per diretta responsabilità e delicatezza, sia per risvolti in taluni casi, di natura politico-istituzionale.

Particolare rilievo va dato, nell'ambito di questa problematica, alla mancata nomina dei segretari comunali e al procedimento attivato per la nomina del commissario ad acta.

Nell'ambito di questo procedimento l'Ufficio è partito dalle premesse che, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 ciascun Comune deve avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia ed iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.lgs sovramenzionato e che, ai sensi di questa normativa, la nomina costituisce atto obbligatorio da parte del Sindaco, il quale deve provvedere in caso di vacanza della sede di segreteria, secondo quanto disposto dall'art. 15 del DPR 4.12.1997 nr. 465.

Conseguentemente, poiché ai sensi dell'art. 136 D.lgs 18.8.2000 nr. 267: "qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale", a seguito di 41 segnalazioni pervenute da parte dell'Agenzia regionale Segretari comunali e provinciali ed alla conseguente istanza di adottare gli opportuni provvedimenti per la nomina dei segretari titolari, l'Ufficio ha fissato congruo termine ai Sindaci per provvedere alla formazione degli atti obbligatori relativi, e quindi, alla nomina del commissario ad acta in 17 casi.

## **5) DIFESA CIVICA E EUROPA**

Il Seminario dell'Unione Europea dei Difensori Civici regionali e nazionali, svoltosi a Bruxelles nel mese di settembre dell'anno 2001, nell'incoraggiare l'istituzione della figura del "Mediatore" nelle strutture che ne sono ancora sprovviste, ha riaffermato che l'istituto costituisce un necessario valido presidio del principio concernente la difesa dei cittadini da atti illegittimi della pubblica Amministrazione e, al tempo stesso, realizza uno strumento catalizzatore della promozione e della protezione delle libertà fondamentali dei cittadini.

Da ultimo, la Carta Sociale Europea ha recepito in modo concreto il principio di garantire i diritti dei cittadini alla salute, al lavoro, senza discriminazioni di sorta, alla sicurezza sociale, alla libera circolazione dei cittadini, all'eguaglianza dei sessi rispetto al lavoro.

Tutte queste situazioni risultano significativamente ricondotte nell'ambito dei diritti dell'uomo, il cui rispetto viene assicurato dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

La Carta risulta ratificata anche dallo Stato italiano, di guisa che il Difensore Civico regionale risulta ora competente a conoscere, nell'ambito delle proposte, delle informazioni e dei solleciti dei relativi problemi portati all'esame delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Torino, 10 gennaio 2003